

(N. 2403)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RESTIVO)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(PIERACCINI)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 1967

Proroga della legge 3 febbraio 1963, n. 117, relativa alla concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi

ONOREVOLI SENATORI. — Con il 30 giugno 1967 viene a scadere l'autorizzazione di spesa disposta con la legge 3 febbraio 1963, n. 117, relativa alla concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi.

Con detta legge si provvede a prorogare la legge 23 dicembre 1956, n. 1352, la quale a sua volta ha prorogato la legge 26 febbraio 1952, n. 136, istitutiva dei contributi di cui trattasi.

Detti contributi vengono erogati, com'è noto, per il tramite del Commissariato generale anticoccidico e per la lotta contro il malsecco, con sede in Catania, e sono destinati agli agricoltori i cui agrumeti siano stati sottoposti a fumigazione.

Le menzionate provvidenze contributive comprendono: un contributo ordinario nelle

spese di fumigazione, nella misura massima del 25 per cento della spesa; un contributo supplementare fino al 50 per cento quando la cura sia stata eseguita nei limoneti colpiti da malsecco, negli agrumeti colpiti da avversità atmosferica o patologica, o appartenenti a coltivatori diretti; un contributo del 10 per cento nelle spese di irrorazione a base di insetticidi liquidi. Sono, infine, assegnati al Commissariato generale anticoccidico e per la lotta contro il malsecco: un contributo di attrezzature, nella misura non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta per detto titolo ed un contributo nelle spese di funzionamento, fissato attualmente dall'articolo 3 della legge n. 117 del 1963 nella misura massima di 60 milioni annui.

Poichè si ravvisa tuttora indispensabile l'intervento dello Stato, si provvede con

l'unito disegno di legge ad autorizzare per il periodo 1° luglio 1967-31 dicembre 1971, l'ulteriore spesa annua di lire 250 milioni per la concessione dei suindicati contributi.

Inoltre, per consentire al Commissariato generale anticoccidico di far fronte alle accresciute spese generali di funzionamento e di ridurre all'occorrenza la misura del concorso dei consorzi anticoccidici alle spese anzidette, il limite massimo del contributo annuo a favore del Commissariato, fissato

con l'articolo 3 della legge 3 febbraio 1963, n. 117, viene elevato da 60 a 70 milioni di lire. Alla spesa gravante a carico dell'Erario sull'esercizio 1967 si fa fronte con corrispondente riduzione della somma prevista, nell'elenco 5 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, alla voce « nuove norme per l'edilizia scolastica ed universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1966-1970 ».

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È autorizzata per l'esercizio finanziario 1967 la spesa di lire 125 milioni e per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1971 la spesa di lire 250 milioni per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 117.

**Art. 2.**

Il contributo di cui all'articolo 2, n. 5, della legge 26 febbraio 1952, n. 136, sarà determinato annualmente con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste entro il limite massimo di 35 milioni di lire per il secondo semestre dell'anno finanziario 1967 e di 70 milioni di lire per ciascuno degli anni dal 1968 al 1971 e graverà sull'autorizzazione di spesa di cui al precedente articolo 1.

**Art. 3.**

Sono prorogate per gli esercizi finanziari indicati nel precedente articolo 1 le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 117.

**Art. 4.**

All'onere di lire 125 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1967 si provvede mediante riduzione del fondo di cui al Capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.